

provvedimento, e considerare che il nostro qui è ufficio di legislatori, e non di magistrati.

Ora l'onorevole Toscanelli mi permetta di dirgli che tutto il suo discorso è stato fuori di proposito, perocchè egli ha mostrato di avere un concetto diverso del nostro nel modo di considerare lo Stato odierno in rapporto alle mutate condizioni sociali, ed all'ufficio del legislatore attuale.

Qualche apprensione potrebbe nascere, io non lo nego, e nascerebbe certo dalla dizione dell'articolo 3 della legge. Io spero però o signori, che con le buone disposizioni che hanno manifestato la Commissione e l'onorevole ministro, non sarà difficile trovare la formola la quale eliminando ogni dubbio tolga al riguardo ogni apprensione, ed ogni timore.

Espressa questa speranza, non entro in altre considerazioni. Dalle dichiarazioni che non tarderanno a fare l'onorevole relatore e l'onorevole ministro, molti forse potranno bandire gli scrupoli e i dubbi e sgombrare il timore che con questa legge possano essere lesi cogli'interessi dei privati quegli altresì di enti morali.

Su questo argomento io non debbo aggiungere altro, se non che noi teniamo fermi gli emendamenti concordati e svolti dall'onorevole Gallo annuenti anche altri nostri colleghi.

In quanto all'articolo 3 noi ci riserviamo cooperare con tutte le nostre forze per rimuovere ogni scrupolo dall'animo di coloro che temono gli effetti di questa legge.

Infine poi ciò che per noi è importante, ed aggiungo anche indispensabile, è la soppressione dell'articolo 6. L'onorevole Gallo ve ne dimostrò le ragioni, ed io, pur non ripetendole, dirò che l'unica forma che possa meglio corrispondere al nostro pensiero è quella proposta, cioè l'abrogazione pura e semplice di tutte le disposizioni legislative precedenti intorno all'abolizione delle decime che pesano ancora come un incubo sulle nostre popolazioni.

Ho detto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

Chimirri. Questo disegno di legge contiene due parti; con una si provvede alla commutazione ed all'affrancamento delle decime di qualsivoglia natura ed altre prestazioni fondiari, con l'altra si aboliscono le decime sacramentali.

Tutti consentono nella prima, perchè è opera civile facilitare lo svincolo delle terre dagli oneri, che accumulati a poco a poco nei secoli trascorsi sotto il nome di terraggiere, primizie e quartesi, impacciano la libertà dei trapassi e l'incremento

dell'agricoltura. Ma non possono del pari consentire nell'altra parte, con la quale proponesi l'abolizione delle decime ecclesiastiche, e si mette a carico del Fondo per il culto il supplemento di congrua a favore de' parroci e de' vescovi danneggiati da siffatta abolizione; perchè una tale proposta, del tutto inopportuna, offende i principii dell'eguaglianza e della giustizia sociale. Offende i principii dell'uguaglianza perchè non si aboliscono tutte indistintamente le decime ecclesiastiche, ma soltanto quelle riscosse dai ministri del culto, dalle fabbricerie, e da ogni altro ente morale ecclesiastico. L'abolizione qui è determinata dalla persona del godente, non dalla natura della prestazione riscossa. In altri termini le decime della stessa natura si reputano abusive e da abolirsi se dovute a un corpo morale, o a un ministro del culto, si ritengono legittime e si rispettano se riscosse da laici!

Una tale distinzione è ingiusta ed arbitraria e contrasta alla ragione giuridica, dalla quale si vuol far dipendere il proposto provvedimento, la ragione cioè che le dette decime non hanno origine nel diritto ma nell'abuso.

Se questo fosse vero, tutte le decime sacramentali dovrebbero dichiararsi illegali e inesigibili, senza alcun riguardo alla persona del possessore.

Ma dal momento che gli autori del disegno di legge riconoscono la legittimità delle decime sacramentali riscosse dai privati, non possono logicamente negarla rispetto a quelle godute dai Corpi morali e dai ministri del culto, e sottoporle a diverso trattamento, quando non si voglia cadere nell'assurdo di far sussistere nel medesimo comune le decime sacramentali dovute ad un privato e dichiarare abolite quelle, che si corrispondono alla Chiesa, e ciò sotto il pretesto di provvedere alla emancipazione economica della proprietà rurale.

Il difetto principale di questo disegno di legge consiste adunque nell'abolire senza buone ragioni un dritto patrimoniale, e di abolirlo parzialmente non per considerazioni obbiettive, ma in rapporto alla persona dell'investito.

A giustificare questa disparità di trattamento si dice che la cessione fatta ai terzi purga il vizio di origine e che l'acquisto a titolo oneroso trasforma le decime in obbligazioni civili.

Luzi. Sono passate nel diritto civile!

Chimirri. Riconoscendo nei privati il diritto all'esazione delle decime, voi siete costretti ad ammettere la originaria legittimità di esse, giacchè un dritto radicalmente nullo non si convalida per successivi passaggi.